

DISCIPLINARE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE
PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER
L'AGRICOLTURA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente provvedimento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali e di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3, comma 76 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 46 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Articolo 2 – Tipologia di incarichi

L'ambito di applicazione delle presenti disposizioni comprende gli incarichi di collaborazione e gli incarichi di natura occasionale come di seguito definiti.

a)**Gli incarichi di collaborazione:** presuppongono lo svolgimento di una attività altamente qualificata, per l'esecuzione della quale si richiede un'elevata professionalità e il rispetto dei presupposti di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come richiamati nel successivo articolo 4;

b)**Gli incarichi professionali,** di natura occasionale, così come definiti dalla delibera della Corte dei Conti SS.RR. n.6 del 15 febbraio 2005, comprendono:

–*Gli incarichi di studio* che presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

–*Gli incarichi di ricerca* che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;

–*Le consulenze* che riguardano le richieste di pareri ad esperti.

I contratti di cui sopra sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comportano il vincolo di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Dipartimento e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Gli incarichi, pertanto, non potranno includere la rappresentanza dell'Amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

È esclusa la possibilità di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, configurandosi in tale ipotesi responsabilità amministrativa solidale in capo al dirigente che ha stipulato il contratto e in capo al dirigente che si è avvalso della prestazione esterna.

Articolo 3 – Esclusioni

Il presente provvedimento non si applica:

- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.

Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

L'incarico potrà essere conferito ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, intendendosi come tale il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, senza escludere percorsi didattici universitari completi finalizzati alla specializzazione in aggiunta alla laurea triennale.

Il conferimento di incarichi esterni è subordinato al rispetto dei seguenti ulteriori presupposti di legittimità:

- rispondenza dell'incarico alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità amministrativa solidale in capo al dirigente che ha stipulato il contratto e in capo al dirigente che si è avvalso della prestazione esterna, così come il ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo come lavoratori subordinati.

Articolo 5 – Individuazione del fabbisogno e verifica dei presupposti

Il dirigente della Struttura Amministrativa che coordina le risorse umane del Dipartimento, di seguito indicata esclusivamente Struttura, ricevuta la richiesta dell'Ufficio che intende avvalersi di professionalità esterne dovrà accertare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per il conferimento dell'incarico, così come definiti dal precedente art.4, secondo la procedura di seguito delineata.

In primo luogo, il dirigente responsabile della Struttura dovrà accertare la congruenza dell'incarico con le competenze dell'Amministrazione, con i piani ed i programmi, nonché la temporaneità della necessità.

In secondo luogo, dovrà verificare la possibilità di fare fronte alla sopravvenuta esigenza con personale già in servizio presso l'Amministrazione. Il suddetto personale, ove presente, dovrà espletare l'incarico di che trattasi in aggiunta al suo ordinario carico di lavoro e comunque senza creare disagio alla struttura di appartenenza.

A tale riguardo il dirigente responsabile della Struttura ricorrerà ad apposita nota ricognitiva indirizzata a tutti i Dirigenti Responsabili di Aree e Servizi del Dipartimento e al Dipartimento della funzione pubblica e del personale, a cui si chiederà di divulgare la nota, contenente

l'avvertenza che la mancata ricezione della nota di risposta, decorsi 15 giorni dalla data di registrazione della stessa, si presumerà quale dichiarazione implicita di assenza di professionalità.

Verificata l'assenza di professionalità interne in grado di svolgere l'incarico, la Struttura, sentito l'Ufficio interessato, determinerà durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e in relazione a tali elementi individuerà la tipologia di incarico sulla base delle specifiche di cui al precedente art.2.

Relativamente al compenso si potrà operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare una cifra congrua con la prestazione richiesta.

Articolo 6 – Formalizzazione della nota autorizzatoria

Conclusa la fase di verifica dei presupposti, il dirigente della Struttura predisporrà formale nota riguardante l'acquisizione di professionalità esterne, comprensiva, oltre che di una dettagliata disamina della procedura di cui al precedente articolo volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, di indicazioni attinenti la professionalità richiesta, la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

Tale nota andrà indirizzata al Dirigente Generale per il visto autorizzatorio.

Articolo 7 - Individuazione delle professionalità

Acquisito il visto autorizzatorio del Dirigente Generale, la Struttura predisporrà un apposito avviso al quale verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione *per stralcio sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*, nonché sul sito internet del Dipartimento.

nel quale dovranno essere evidenziati i seguenti elementi:

- a)definizione dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa del Dipartimento;
- b)gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c)durata dell'incarico;
- d)luogo della prestazione e modalità di realizzazione della medesima;
- e)compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse;
- f)indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Ove il Dipartimento lo ritenga opportuno, l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Nel medesimo avviso sarà individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

- 1)essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- 2)godere dei diritti civili e politici;
- 3)non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- 4)essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- 5)essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;

- 6) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
- 7) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.)

Articolo 8 - Procedura comparativa

La Struttura procederà alla valutazione dei *curricula* presentati ed alla proposizione al Dirigente Generale della qualificazione più aderente alla necessità da assolvere attraverso l'incarico da affidare, anche attraverso commissioni appositamente costituite.

I criteri seguiti per l'individuazione della professionalità, dovranno essere riportati nel disciplinare di incarico.

Articolo 9 – Conferimento dell'incarico e contratto

Conclusa la procedura comparativa, su proposta della Struttura, si procederà al conferimento dell'incarico con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento a cui seguirà la stipula di un atto di natura contrattuale, nel quale saranno specificati la durata, il luogo, l'oggetto, le modalità specifiche di esecuzione e di verifica delle prestazioni professionali, il compenso, oltre che l'aderenza del procedimento al presente regolamento, i criteri di valutazione per la selezione del professionista.

In merito alla durata del contratto, non è ammesso il rinnovo dello stesso. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario al fine di completare i progetti e solo per ritardi non imputabili al collaboratore.

Articolo 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

L'Amministrazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, che si sostanzierà in un'attestazione resa dall'Ufficio che ha utilizzato la collaborazione esterna. La liquidazione del compenso è subordinata al rilascio dell'attestazione di buon esito.

Articolo 11 - Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso di cui all'articolo 7 così come dell'esito della procedura comparativa si dà adeguata pubblicità mediante pubblicazione *per stralcio sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*, nonché sul sito internet del Dipartimento.

L'efficacia dei contratti di cui all'art. 2 è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 e, precisamente alla pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana del decreto di nomina, delle generalità del soggetto, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Articolo 12 – Anagrafe delle prestazioni

Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi soggetti già dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Si ha l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica e del personale, gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati ai propri dipendenti sia dallo stesso Dipartimento che da altre P.A. o da soggetti privati nell'anno precedente.

Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'Amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente. Deve inoltre comunicare semestralmente - entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno - l'elenco dei consulenti che non sono dipendenti pubblici cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate dalla Struttura al Dipartimento della funzione pubblica e del personale, che in base alla direttiva prot.n. 176975 del 27 Novembre 2008 le trasmetterà alle Amministrazioni di competenza.

Articolo 14 - Trasmissione alla Corte dei Conti

Nel caso di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca che comportino una spesa eccedente i € 5.000,00 rimane l'obbligo di trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del relativo provvedimento.

Articolo 15 -Disposizioni abrogate

Il presente provvedimento vale come abrogazione delle eventuali disposizioni precedenti allo stesso contrarie.

Articolo 17 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs n 165/2001 e ss. mm. ii

f.to IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)